

STATUTO DI PARADA ITALIA

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, con sede a Milano, l'associazione di volontariato denominata "Parada Italia".
L'associazione potrà costituire sedi operative in altre località del territorio nazionale.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

A decorrere dalla data di iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" formeranno automaticamente parte della denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà pertanto "Parada Italia ODV" oppure "Parada Italia - organizzazione di volontariato" e l'associazione utilizzerà l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Carattere dell'associazione

L'associazione è del tipo "riconosciuta", è apartitica e aconfessionale, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con esclusione di qualunque scopo di lucro.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nazionali e internazionali.

Art. 4 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 – Finalità dell'associazione e principi ispiratori

La finalità dell'associazione è quella di promuovere percorsi di sensibilizzazione, informazione, formazione e sostegno a favore dei minori e dei giovani soli nelle città europee, dell'Est Europa e del mondo, a partire dai ragazzi di Bucarest.

Coerentemente con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, l'associazione si impegna ad affermare, sostenere, e diffondere a livello nazionale e internazionale, i valori e la cultura della solidarietà nazionale e internazionale e la promozione e reale applicazione dei diritti fondamentali della persona, dei popoli e, in particolare, dei minori e dei giovani.

Art. 6 – Attività di interesse generale

Nel rispetto delle finalità e dei principi ispiratori indicati all'art. 5, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (il "Codice del Terzo Settore"):

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) del Codice del Terzo Settore);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore);

3. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni Settore (art. 5, comma 1, lett. n) del Codice del Terzo Settore);
4. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5, comma 1, lett. u) del Codice del Terzo Settore); e
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w) del Codice del Terzo Settore).

Per raggiungere le finalità suddette e realizzare le attività di interesse generale sopra indicate, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) promuovere il ricorso al circo sociale come strumento di intervento su categorie sociali svantaggiate, anche attraverso la realizzazione di laboratori di arti circensi, laboratori creativi a scopi sociali e la realizzazione e l'organizzazione di eventi artistico-sociali;
- b) organizzare campagne di promozione e sensibilizzazione sociale sulle tematiche dei minori e dei giovani in situazioni di svantaggio;
- c) organizzare campagne di raccolte fondi a sostegno delle attività di interesse generale sopra descritte, anche attraverso la collaborazione ad eventi aziendali;
- d) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- e) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività; e
- f) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con o senza prestazione di garanzie.

L'associazione svolgerà esclusivamente le attività sopra indicate e le eventuali attività secondarie e strumentali di cui all'articolo che segue.

Art. 7 – Attività secondarie e strumentali

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 8 Raccolta fondi

L'associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 9 - Soci

9.1. Adesione

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e di accettare senza riserve lo statuto ed eventuali regolamenti.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che prende in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione (e comunque entro 60 giorni), deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'eventuale provvedimento di rigetto, debitamente motivato, viene comunicato per iscritto all'interessato/a entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato/a può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrarsi al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante viene garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

9.2. Diritti ed Obblighi sociali

Costituiscono diritti dei soci:

1. partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale) e alle votazioni;
2. conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
3. partecipare alle attività promosse dall'associazione;
4. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e/o al Tesoriere al fine di concordare i relativi tempi e modi, fermo restando che lo stesso provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi e che la presa di visione è effettuabile presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente e/o dal Tesoriere; e
5. dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Costituiscono obblighi dei soci:

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
e
2. essere in regola con il pagamento della quota sociale.

9.3. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.

Il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente e ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

I soci sono esclusi per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'associazione e per atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello statuto o delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, o per il mancato rispetto degli obblighi sociali di cui all'art. 9.2.

Tali condizioni vengono accertate dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo e debitamente motivato, viene comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrarsi al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali

appelli eventualmente proposti saranno trattati con priorità rispetto ad altre eventuali decisioni all'ordine del giorno. All'appellante viene garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. I soci che abbiano perso tale qualifica sono tenuti in tutti i casi al rispetto degli obblighi sociali dell'esercizio in corso.

Art. 10 – Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione assicura i propri volontari secondo quanto previsto per legge.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.11 – Prevalenza dei volontari

L'associazione svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art 12 - Quota sociale

La quota sociale viene stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo, da nominarsi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
5. un revisore legale dei conti da nominarsi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; e
6. se nominato, il Tesoriere.

Ai componenti degli organi dell'associazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile e del revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione annuale delle attività svolte e del bilancio annuale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, anche su richiesta da almeno un quarto dei soci, 8 (otto) giorni prima della data della riunione secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe da un altro socio.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge un Presidente e un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti e funzioni:

1. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
2. approvare il bilancio annuale consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione annuale delle attività svolte (relazione di missione), il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l'anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo, ferma restando la possibilità che il bilancio sia redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa in caso di mancato superamento dei limiti previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
3. definire gli eventuali specifici mandati del Consiglio Direttivo;
4. deliberare sugli appelli presentati in caso di esclusione dei soci;
5. approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
6. nominare l'organo di controllo dell'Associazione e un revisore legale dei conti dell'Associazione quando ricorrano le condizioni per cui la legge ne disponga obbligatoriamente la nomina;
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione di eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
8. stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari; e
9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'Assemblea può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le deliberazioni sub a) possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci sia in prima convocazione che in seconda convocazione; le deliberazioni sub b) debbono invece essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

L'assemblea può tenersi in audio-conferenza o videoconferenza, purché sia possibile accertare l'identità dei soci partecipanti e votanti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri dispari compreso tra 3 e 7.

In conformità con l'art. 2382 del Codice Civile, non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno e viene convocato dal Presidente, anche su richiesta della metà più uno dei consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione, che designa un Segretario verbalizzante. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e funzioni:

1. nominare tra i suoi membri il presidente, un vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere e assegnare gli altri compiti e funzioni considerati necessari;
2. approvare preventivamente il bilancio annuale consuntivo, comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione annuale delle attività svolte (relazione di missione), il documento di programmazione e il piano di spesa per l'anno successivo prima della loro presentazione all'Assemblea, ferma restando la possibilità che il bilancio sia redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa in caso di mancato superamento dei limiti previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
3. esprimere un parere circostanziato sulle proposte di modifica dello statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
4. individuare le eventuali ulteriori attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, in aggiunta a quelle risultanti dall'elenco di cui all'art. 7;
5. elaborare ed approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
6. deliberare sull'ammissione, sulla decadenza e sulla sospensione e/o esclusione dei soci; e
7. in caso di scioglimento dell'associazione nominare i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri per un periodo di 3 anni.

Il Presidente resta in carica fino allo scadere del consiglio che lo ha eletto, svolgendo solo l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente, oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha i seguenti compiti e funzioni:

1. convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e presiederlo;
2. coordinare e sovrintendere tutte le attività dell'associazione;
3. dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi sociali;
4. predisporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l'anno successivo e gli altri documenti programmatici da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea; e
5. informare il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, nei casi di esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione.

Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare parte dei propri compiti e funzioni. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal vicepresidente.

Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; e/o
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Nel caso in cui un consigliere cessi dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il consigliere cessato viene sostituito dal primo consigliere risultato tra i non eletti da parte dell'Assemblea o, in mancanza, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere.

Art. 18 - Tesoriere

Qualora il Consiglio Direttivo decida di nominarlo, il Tesoriere ha i seguenti compiti e funzioni:

1. predisporre e/o monitorare la preparazione del bilancio consuntivo annuale, del piano di spesa relativo alla programmazione annuale e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Comitato Direttivo e/o all'Assemblea;
2. sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo dell'associazione.

Art. 19 – Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 20 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; e

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 22 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 – Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri:

- a) il libro soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'associazione tiene infine il registro dei volontari.

Art. 24 - Patrimonio ed esercizio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni cespite e ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'associazione.

In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è vietata ogni distribuzione ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, di

avanzi di gestione, fondi o riserve. Qualsivoglia utile o avanzo di gestione verrà impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali descritte all'art. 5 sopra e/o di quelle ivi direttamente connesse.

L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; mentre il relativo bilancio deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 25 – Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. dalla quota sociale annuale da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
2. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
3. da finanziamenti infruttiferi liberamente concessi dai soci, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. da versamenti volontari dei soci;
5. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
6. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
7. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
8. da donazioni e lasciti;
9. da contributi di imprese e privati;
10. da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore;
11. da rimborsi derivanti da convenzioni; e
12. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme rilevanti in materia.

Art. 26 - Scioglimento

Secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto, lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, il netto risultante dalla liquidazione viene devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'ufficio del registro del terzo settore competente ai sensi del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Se necessario, il Consiglio Direttivo nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle relative disposizioni di attuazione, oltre che alle vigenti disposizioni legislative in materia.